

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE SEGRETARIO

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AMMINISTRATIVA-CONTABILE**

Numero 28 Del 05-03-21
Reg. generale 78

**Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA IN
QUALITA' DI COMUNE CAPOFILA. A FAVORE DELL'AVVOCATO MATTEO CERUTI
PER REDAZIONE DIFFIDA ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO A NON ADOTTARE IL
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO EX ART. 27 BIS D.LGS. 152/2006 DITTA 4 R.
LOCALITA' SAN SALVATORE COMUNE DI FORCE**

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di marzo , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA AMM.VA-CONTABILE

PREMESSO CHE

- presso la Provincia di Ascoli Piceno è in corso il procedimento ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. a riforma di quanto avviato con Prot. N.921 del 11/01/2019 ai sensi dell'art.23 (VIA) e dell'art. 29-sexies (AIA) D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) finalizzato al rilascio, con il PUAR, anche dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 (costruzione e esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili), in accordo con la PF BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE E MINIERE della REGIONE MARCHE **per la** realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano ed ammendante di qualità da FORSU. **Macro settore:** RIFIUTI **Sede impianto:** LOCALITA' SAN SALVATORE **Comune:** FORCE (AP)**Proponente:** 4R SRL **Data pubblicazione:** 11/01/2019 - SETTORE II Tutela e Valorizzazione Ambientale
-La Provincia di Ascoli Piceno è Autorità competente al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del Decreto legislativo 152/2006;

RILEVATO INOLTRE CHE

-i sindaci dei comuni della Valdaso hanno già formalmente inviato alla Provincia di Ascoli Piceno richiesta di sospensione del procedimento di rilascio della predetta autorizzazione per il mancato coinvolgimento nell'iter procedurale propedeutico al rilascio dell'autorizzazione finale
- risulta inoltre richiesto l'apertura immediata di un tavolo di confronto con tutti gli enti coinvolti ed all'acquisizione di pareri integrativi per la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
- molte sono state le sollecitazioni e preoccupazioni rappresentate dalla comunità fra cui ad esempio le problematiche relative alla viabilità di tutta la valle dell'Aso, poichè risulta previsto un flusso di migliaia e migliaia di mezzi lungo la SP 238 "Valdaso" oltre ai rischi per la salute che potrebbero derivare dai gas di scarico dei mezzi e dall'impianto previsto in progetto, oltre all'impatto economico sulle attività produttive preesistenti e ogni ulteriore questione che dovesse emergere a seguito di un esame più approfondito.

Rilevato che da parte della Provincia di Ascoli Piceno non risultano pervenuti riscontri in merito

Ciò premesso, è intenzione dei Comuni di Montelparo, Altidona, Campofilone, Carassai, Comunanza, Lapedona, Montalto delle Marche, , Montedinove, Montefalcone, Montefiore dell'Aso, Monterinaldo, Monterubbiano, Monte Vidone Combatte, Moresco, , Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, , Smerillo conferire incarico legale per l' ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CON REDAZIONE DI DIFFIDA A NON ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO EX ART. 27 BIS D.LGS. 152/2006 SU PROFILI DI ILLEGITTIMITA' PROCEDURALE

RILEVATO che è importante il ruolo assunto dal Soggetto "capofila individuato nel Comune di Montalto delle Marche che opererà per conto di tutti i Comuni aderenti alla

presente quali portatori di interessi prevedendo che un unico legale svolga le proprie funzioni per tutti gli Enti, con le seguenti finalità:

- a) ottenere un significativo risparmio della relativa spesa,
- b) avviare l'integrazione amministrativa fra Enti, per eventuali ulteriori azioni congiunte;

Vista conseguentemente la Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 01.03.2021 con la quale risulta disposto:

- di affidare al Comune di Montalto delle Marche il ruolo di Comune Capofila,
- di svolgere, in qualità di "Soggetto Promotore", azione di informazione e raccolta delle Delibere di adesione dei Comuni portatori di interessi collettivi quali al fine di coordinare un'azione condivisa e partecipata;
- di approvare l'allegato **ACCORDO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CON REDAZIONE DI DIFFIDA ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO A NON ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO EX ART. 27 BIS D.LGS. 152/2006 DITTA 4 R. LOCALITA' SAN SALVATORE COMUNE DI FORCE** finalizzata alla realizzazione del conferimento dell'incarico e regolare rapporti, impegni ed obblighi reciproci per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi dell'iniziativa che i sottoscrittori intendono perseguire;

ATTESO che nella sopra citata deliberazione veniva altresì stabilito di incaricare il Responsabile dell'Area Affari Generali ad adottare gli atti relativi ed esecutivi del presente provvedimento quali l'affidamento dell'incarico e l'assunzione del conseguente impegno di spesa secondo l'ulteriore preventivo in premessa citato;

RILEVATO che il legale concordato fra i 20 Comune aderenti all'iniziativa è l'Avv. Matteo Ceruti del foro di Rovigo con sede in All'ara, 8, con nota del 05.03.2021 assunta al prot. n. 001743 ha comunicato un preventivo di Euro 6.000,00 oltre spese generali 10% oltre iva 22% oltre cassa 4% per un totale complessivo di € 8.600,00 per la redazione della diffida in considerazione;

RITENUTA la congruità dei suindicati importi i quali sono contenuti nei valori medi e minimi del tariffario legale (DM 55/2014), tenuto conto della complessità della vertenza che involge tematiche di particolare rilievo ed esulanti dalla ordinaria attività forense, nonché problematiche trasversali a più portatori di interessi legittimi (cittadini, comune, provincia) e riconosciuta la competenza professionale dell'avv. Matteo Ceruti anche in relazione al CV da questi vantato;

VISTO il documento di consultazione dell'ANAC sull'affidamento dei servizi legali;

VISTO il parere del C.d.S., Adunanza Speciale del 14.09.2017 n. 2109 sul citato schema di Linee Guida per l'affidamento dei servizi legali;

RICHIAMATA la direttiva 24/2014/UE, che, al considerando n. 25, chiarisce che taluni specifici incarichi, quali la rappresentanza in giudizio, l'assistenza ad essa collegata e i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri, "sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva".

RICHIAMATO l'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 02017/2018 del 03.08.2018 sulle Linee Guida sull'affidamento dei servizi legali in fase di predisposizione da parte dell'ANAC che giustifica gli affidamenti diretti di servizi legali relativi ad una singola rappresentanza in giudizio;

RICHIAMATE le Linee guida n. 12 dell'ANAC -Affidamento dei servizi legali - approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 ove "Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia

RITENUTO PERTANTO di voler conferire l'incarico professionale per la diffida di cui trattasi in oggetto all'avv.to Matteo Ceruti , con studio legale con sede in Via All'ara 8 assumendo l'impegno di spesa secondo il preventivo in precedenza citato ammontante a €. di Euro 6.000,00 oltre spese generali 10% oltre iva 22% oltre cassa 4% per un totale complessivo di € 8.600,00

Rilevato che risulta necessario procedere al necessario impegno di spesa per l'importo in considerazione

STABILITO che

- il professionista si impegnano ad inviare a questo Ente l'attestazione della regolarità contributiva propria, rilasciata dalla specifica cassa di previdenza o mediante autocertificazione;
- sono a carico dell'affidatario, tutti gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni
- l'onorario e le spese relative alla prestazione affidata verrà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture;

DATO ATTO che la prestazione sarà regolata in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:

- a. Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato ai professionisti dietro presentazione di regolare fattura;
- b. Stipula del contratto: il contratto, da stipulare per scrittura privata a nonna dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione di aggiudicazione e affidamento, soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 DPR 131/86. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni vigenti.

Dato atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e del conseguente PEG/Piano performance globalizzato opera ex Lege l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- il combinato disposto dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., commi 1° e 3°;
- il principio Contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, punto 11.9;

Dato atto che nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, i Responsabili di Area e/o di unità Operativa sono autorizzati ad adottare per l'anno 2021 atti di gestione per il periodo dell'esercizio provvisorio previsto dall'art.163 del D.lgs 267/2000, in riferimento agli stanziamenti di competenza 2021 del Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 05.05.2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto altresì che: - tutti i comuni, indipendentemente dal numero della popolazione, ed i loro organismi e enti in contabilità finanziaria operano in conformità alla disciplina concernente l'armonizzazione contabile (D.lgs 118/2011); - la gestione dei dodicesimi fa riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2021 del Bilancio di esercizio 2020-2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 05.05.2020 e smi; - gli enti che non approvano il Bilancio di previsione 2021 entro il 31 dicembre 2020, dal 1° gennaio 2021, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2021 del Bilancio di previsione 2020-2022, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato a Fondo pluriennale Vincolato, con esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla Legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti

ACCERTATA la competenza nell'adozione del presente atto e l'improrogabilità dell'assunzione del presente atto;

VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa in seguito indicati nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ed in esecuzione di quanto stabilito dalla deliberazione giunta n. 33/2021 DI AFFIDARE l'incarico di redazione della **DIFFIDA ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO A NON ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO EX ART. 27 BIS D.LGS. 152/2006 DITTA 4 R. LOCALITA' SAN SALVATORE COMUNE DI FORCE** l'avv. Matteo Ceruti, del foro di Rovigo con sede in All'ara, 8,

Di impegnare a favore dell'Avvocato Matteo Ceruti l'importo complessivo di Euro 8.600,00 a carico dell'Int. 01.06-1.03.02.11.000 ex cap 138 "Spese per liti arbitraggi e consulenze a favore del comune" del bilancio 2021 esecutivo che presenta la necessaria disponibilità

DI STABILIRE quanto di seguito:

- a carico dell'affidatario, i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e s.m.i.: l'affidatario del presente servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- che il compenso sarà liquidato al professionista dietro presentazione di regolare fattura;
- di assegnare il seguente **CIG: Z4430E5EEA**

DI DARE ATTO che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico, è pari a complessivi €. 8.600,00, di cui Euro 6.000,00 per onorario oltre spese generali 10% oltre iva 22% oltre cassa 4%;

DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal vigente Regolamento di Contabilità su presentazione di regolari fatture la prima a titolo di acconto ed il saldo all'invio della diffida;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DI DARE ATTO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

TRASMETTERE al professionista il presente provvedimento come quanto stabilito dall'art. 191 co. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Per quanto concerne la regolarità tecnica dell'atto (Art. 49 comma 1) si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Marconi Anna

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto la REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Euro 8.600,00 Comp/ "Spese per liti arbitraggi e consulenze a favore del comune" del bilancio 2021 Intervento 01.06-1.03.02.11.000 ex Cap. 138

Si esprime :

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Marconi Anna

N°243
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 08-04-2021

al 23-04-2021

Dalla Residenza Comunale, li 08-04-2021

F.to IL RESPONSABILE AREA AMM.VA-CONTABILE
MARCONI ANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 08-04-2021

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA-CONTABILE
MARCONI ANNA

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile Area Amm.va-Contabile
Dott.ssa Anna Marconi